SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

233ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1969

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 12411

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 12411

Seguito della discussione:

« Norme in materia di affitto di fondo rustico » **(37)**, d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori; « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » **(313)**, d'iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori:

* BENEDETTI 12412, 12413

* CIPOLLA . . . . . 12421 e *passim*

COMPAGNONI 12417

CUCCU . . . . . *Pag.* 12415

DEL PACE 12419

DE MARZI . . . . . 12420 e *passim*

FILETTI . . . . . 12418 e *passim*

FINIZZI . . . . . 12420 e *passim*

PEGORARO 12428

RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 12416 e *passim*

ROSSI DORIA 12419, 12429, 12432

SALARI, *relatore* . . . . . 12415 e *passim*

TOMASSINI 12417

Votazione per appello nominale . . . 12416, 12417

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente VIGLIANESI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 11*).

Si dia lettura del processo verbale.

M A S C I A L E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 16 dicembre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

TESAURO. — « Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori » (522-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Tale disegno di legge è deferito in sede deliberante alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane » (300-339-B), *con modificazioni*;

« Fissazione di un nuovo termine per lo esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo » (941);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PERRINO. — « Disciplina dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche » (306) e MACCARRONE Antonino ed altri. — « Disciplina della professione di " tecnico di laboratorio di analisi mediche " e norme per l'istituzione delle scuole » (589), *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo*: « Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche »;

Commissioni permanenti riunite 3ª (Affari esteri) *e 4ª* (Difesa):

Deputati PEDINI ed altri. — « Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente " Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano " » (517) e PIERACCINI ed altri. — « Modifiche alla legge 8 novembre 1966, numero 1033, concernente la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo » (518), *in un testo unificato, con modificazioni, e con il seguente nuovo titolo*: « Modificazioni e integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ».

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di affitto di fondo rustico » (37), d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori; « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » (313), di iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di affitto di fondo rustico », d'iniziativa del senatore De Marzi e di altri senatori, e « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto », di iniziativa del senatore Cipolla e di altri senatori.

Proseguiamo nell'esame degli emendamenti all'articolo 2. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 2.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la Commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della Commissione tecnica centrale.

Qualora la Commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla Commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla Commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvederà la Commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, l'equo canone sarà corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontanre corrispondente a 36 volte il reddito dominicale attuale dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovrà essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Benedetti e di altri senatori e da parte del senatore Tomassini e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sostitutivi identici. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « ed un massimo di 45 », *con le altre*: « ed un massimo di 36 ».

2. 4 BENEDETTI, COMPAGNONI, CIPOLLA, PEGORARO, CHIAROMONTE, TROPEANO, TEDESCO Giglia, POERIO, MACCARRONE Pietro

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « ed un massimo di 45 volte », *con le altre*: « ed un massimo di 36 volte ».

2. 13 TOMASSINI, CUCCU, MASCIALE, LI VIGNI, NALDINI, FILIPPA

P R E S I D E N T E . Il senatore Benedetti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

B E N E D E T T I . Desidererei illustrare anche gli emendamenti nn. 2. 14 e 2. 5.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Si dia allora lettura degli emendamenti nn. 2. 14 e 2. 5.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« Per gli affittuari coltivatori diretti, nella determinazione della tabella di cui al comma precedente, la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del Regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 18 volte ed un massimo di 36 volte ».

2. 14 BENEDETTI, CIPOLLA, POERIO, DEL PACE, PIRASTU, LUSOLI, CHIAROMONTE, MACCARRONE Pietro

Al quinto capoverso, sostituire le parole: « 36 volte » *con le altre*: « 30 volte ».

2. 5 BENEDETTI, COMPAGNONI, CIPOLLA, PEGORARO, CHIAROMONTE, TROPEANO, TEDESCO Giglia, POERIO

P R E S I D E N T E . Il senatore Benedetti ha facoltà di illustrare questi tre emendamenti.

* B E N E D E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con i nostri emendamenti noi non intendiamo certo indebolire il giudizio che deve essere dato sull'importanza del disegno di legge che stiamo esaminando. Non ignoriamo affatto che il provvedimento in esame, al pari dello statuto dei diritti dei lavoratori, è in gran parte, per ciò che riguarda la sostanza, il frutto di un lavoro comune di quelle componenti politiche presenti nel Parlamento e nel Paese che sono più collegate con le aspirazioni delle masse lavoratrici e con le lotte che esse conducono. Ed è proprio per questo, onorevoli colleghi, è proprio perchè partiamo da questa valutazione che affermiamo la necessità che l'Assemblea migliori il testo consegnatoci dalle Commissioni, nella consapevolezza che i limiti e le lacune che sono ancora presenti nel disegno di legge non trovano altra giustificazione se non nel cedimento che si è verificato di fronte alle scomposte pressioni di quelle forze di destra che si sono manifestate per mesi e mesi nel corso dei lavori delle Commissioni.

Uno dei difetti più seri che vogliamo contribuire ad eliminare è quello della misura scelta per il coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione dell'equo canone, almeno per i coltivatori diretti. Chi ha seguito la lunga vicenda di questo disegno di legge presso le Commissioni giustizia ed agricoltura riunite sa che nei mesi di intenso e sereno lavoro venne scelto dalla Sottocommissione De Marzi un coefficiente di moltiplicazione pari ad un minimo di 24 volte, ad un massimo di 36 volte e a una media di 30 volte. Noi non vogliamo davvero ripetere qui le vicende che hanno portato alla *escalation* dell'offensiva della destra contro quella prima valutazione, offensiva che è riuscita a far elevare nella misura nota, iscritta nell'articolo 2, il coefficente di moltiplicazione. Vogliamo ricordare però, per respingerla, quella che è stata sovente usata come una battuta per giustificare l'arretramento del buon proposito manifestato all'inizio, indicando in 36 volte il coefficente massimo di moltiplicazione. Le cifre 36 e 24 — ci fu replicato parecchie volte di fronte al nostro invito alla coerenza — sono state gettate là come un elemento indicativo, come un esempio qualsiasi, tanto per avere una base su cui discutere. No, egregi colleghi, tale motivazione non ci convince affatto, specie se teniamo presenti tutte le manovre e tutti gli espedienti ritardatori che hanno prolungato di mesi, ben oltre quanto sarebbe stato necessario, il travaglio di questo disegno di legge. Persino l'ampia ed interessante documentazione raccolta dal senatore Rossi Doria è stata abilmente sfruttata da quanti sembrava avessero consumato tutti gli argomenti per tentare di annullare le conclusioni cui era giunta la Sottocommissione De Marzi laddove aveva scelto il coefficente massimo di 36 volte. Sembra quasi un assurdo, ma la relazione del senatore Rossi

Doria, per molti aspetti così utile, pare abbia spronato i difensori della proprietà a giocare al rialzo cercando di intonare una specie di canto da sirena che più o meno suonasse così: accontentiamoci di una riduzione dei canoni, ponendo fine certo alle punte più esasperate della speculazione fondiaria, ma allineiamoci nella sostanza alle valutazioni fatte nel passato da quelle provincie nelle quali le punte più esose della speculazione sono state contenute in limiti ragionevoli.

Questo invito noi dobbiamo respingerlo con molta fermezza. Comunque lo si voglia presentare, il confronto tra i canoni del passato e quelli che vorremmo uscissero da una legge di riforma del sistema del contratto d'affitto non può nè deve essere accettato e nemmeno tentato, neanche per quanto riguarda le realtà migliori. A questa conclusione, egregi colleghi, ci portano del resto gli stessi relatori di maggioranza, senatore Morlino e senatore Salari, nonchè la relazione del senatore Rossi Doria portata in allegato. « L'equo canone praticato fino ad oggi » affermano i senatori Morlino e Salari, « si era ridotto ad una sorta di calmiere dei fitti correnti, più che ad uno strumento per realizzare una vera e propria perequazione. E per questo » essi aggiungono « il sistema non ha funzionato ». « Si ha l'impressione » — ha scritto il senatore Rossi Doria nel suo documento — « che la base per l'impianto delle tabelle sia rimasta, anche dopo il 1962, quella che era in precedenza, ossia l'accertamento dei canoni vigenti più diffusi ». Non siamo soltanto noi dunque ad affermare che le tabelle definite a norma della legge n. 567 si sono trascinate dietro i metodi, le tradizioni, le vessazioni e le ingiustizie precedenti. Le correzioni erano il risultato di trattative empiriche tra le parti, con compromessi dettati dalla forza contrattuale delle parti: questo è stato scritto sia nella relazione di maggioranza che nel documento Rossi Doria. E tutto questo ha avuto come tocco finale le decisioni degli ispettorati, dei prefetti i quali in genere — e non sono parole nostre — si sono manifestati inclini a giustificare le situazioni di fatto come eque laddove eque non erano. Ed è stato così che si è verificato l'appiattimento verso l'alto di tutti i canoni, con l'evidente danno per le categorie più deboli, che, come tutti sanno, sono i coltivatori diretti.

Sono tutte parole del senatore Rossi Doria, queste. E da questi giudizi che noi condividiamo, il panorama della situazione, illustrata ampiamente dalle tabelle pubblicate nel documento citato, appare molto chiaro: e cioè che tutti i canoni che sono stati fissati non sono stati equi perchè, a parte gli eccessi speculativi, non è stata mai valutata obiettivamente l'incidenza che hanno avuto i sacrifici, gli impegni finanziari, i debiti che si sono accollati gli affittuari, specie se coltivatori diretti, nello sforzo di aumentare la produttività, di accrescere la meccanizzazione, di impiegare più largamente prodotti chimici, fertilizzanti, diserbanti, di provvedere all'acqua per l'irrigazione che sovente, come accade per esempio nel basso vercellese e nel novarese, costa all'utente — si dice — quasi quanto il vino, e perchè soprattutto i redditi dominicali accertati hanno sempre posto a base compensi di lavoro caratterizzati da sottoremunerazione. Anche questi non sono giudizi soltanto nostri: sono giudizi autorevolmente riassunti nella relazione del senatore Rossi Doria. E questi elementi sono presenti ovunque; certo, essi in alcune provincie sono stati più esasperati e condotti a livelli intollerabili, ma questa è la nota dominante di tutte le tabelle che sono di fronte a noi. Scegliere 45 volte quale coefficente massimo avrebbe dunque come conseguenza in alcune provincie la conservazione del canone precedente e in molti casi addirittura il suo aumento. Per quanto sappiamo ciò accadrebbe nella provincia di Alessandria, come ha ricordato il collega Pegoraro nel suo intervento nella discussione generale, in alcune zone della provincia di Torino, nel Chierese, per esempio, nella provincia di Vercelli e in diverse altre provincie.

Questa conseguenza non pare davvero coerente, onorevoli colleghi, con lo spirito che informa l'intera legge, che è appunto fondata sulla volontà di arrecare un miglioramento decisivo alla categoria degli affittuari. Del resto, è stato lo stesso senatore Rossi Doria a sottolineare, nella conclusione del suo do-

cumento, l'esigenza di diminuire i canoni esistenti; e quindi non è possibile lasciarli in alcuni casi al livello attuale.

Pertanto, non è accettabile dare il via ad una legge che permetterebbe in molti casi di cristallizzare lo *status quo,* definito da tutti non giusto, alterato da numerosi fattori negativi, o addirittura in molti casi di aggravarlo.

E non si dica — per concludere — che in questi casi le commissioni potranno valersi del loro potere discrezionale che può spaziare da 12 a 45 volte. Ci sia consentito di ricorrere ancora una volta alle parole scritte nel documento citato, là dove si ricorda come gli ispettorati, i prefetti, i commissari sovente si lasciano influenzare più dalle ragioni della proprietà che da quelle del contadino.

Licenziando una legge che ha come spirito informatore la volontà di migliorare le condizioni umane e produttive del contadino che vive sulla terra, non è possibile farlo pur sapendo che una parte, anzichè migliorate, potrebbe veder peggiorate le sue condizioni, potendo il proprietario sentirsi autorizzato a pretendere il massimo consentito dalla legge. E anzi in questi casi noi comprendiamo come fissare questo coefficiente di 45 volte potrebbe rappresentare una potente arma di ricatto da parte del concedente nei confronti del coltivatore diretto.

Di qui l'invito a ritornare, almeno per gli affittuari coltivatori diretti, alla primitiva valutazione, quella che era stata fatta prima che si dispiegasse in tutte le sue forme la pressione della destra: vale a dire fissare il coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale in 36 volte come massimo, 12 come minimo e 30 come media.

Solo così, onorevoli colleghi, noi avremo la certezza che questa legge produrrà un'effettiva riduzione dei canoni di affitto nell'intero territorio nazionale, impedendo che si riproducano sperequazioni, che si confermino situazioni ingiuste, cristallizzate nel tempo, impedendo soprattutto che per molte provincie il miglioramento delle condizioni contrattuali a favore dell'affittuario resti a discrezione di rapporti di forza, di decisioni che possono essere influenzate non dagli interessi dei contadini ma da altri interessi, perchè così potrebbe accadere qualora fosse approvata la misura indicata dall'articolo 2 del disegno di legge che stiamo discutendo.

C U C C U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C C U . Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che nella valutazione dei coefficienti di moltiplicazione debba mantenersi il minimo di 12 volte e il massimo di 36 volte. Questo emendamento differisce, solo per quanto riguarda il minimo, dalla proposta dei colleghi di parte comunista, illustrata dal senatore Benedetti.

Insistiamo per il massimo di 36 volte, anzichè di 45, e per il minimo di 12 volte, per l'estrema varietà di situazioni che presenta la geografia agricola del nostro Paese, varietà che non interessa solo grandi comprensori, ma talvolta piccole provincie o piccoli comprensori. E poichè è la commissione provinciale che deve in definitiva determinare il coefficiente di moltiplicazione nell'ambito del massimo e del minimo previsto dalla legge, noi riteniamo che il massimo non possa essere intanto superiore a 36 volte e che anche il minimo debba essere fissato in 12 volte. Infatti in certi casi proprio questo minimo potrebbe rappresentare una esigenza di applicazione connessa e coerente con la situazione locale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione è contraria e deve respingere anche le insinuazioni fatte dal collega Benedetti, secondo il quale la maggioranza avrebbe ceduto di fronte alle scomposte esigenze o manifestazioni della destra. Noi non abbiamo ceduto alle esigenze di nessuno, abbiamo affermato la preminenza dei diritti del lavoro e abbiamo ritenuto di dover riconoscere anche una equa remunerazione ai diritti del capitale. La nostra posizione è tutta qui e non abbiamo niente altro da aggiungere. Pertanto espri-

miamo parere contrario agli emendamenti testè illustrati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario perchè il coefficiente proposto non risponde a criteri di equità. Il sistema adottato può essere accettato senza serie obiezioni solo lasciando un margine sufficientemente ampio nella scelta dei coefficienti per i quali moltiplicare i redditi dominicali. Una improvvisa ed eccessiva riduzione dei canoni vigenti metterebbe in seria difficoltà il funzionamento del sistema di regolazione dei canoni. Noi invece vogliamo tutelare gli interessi dei contadini e vogliamo rendere concreta e applicabile la legge in esame.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Fabretti, Carucci, Compagnoni, Cipolla, Bertone, Pirastu, Calamandrei, Del Pace, Lusoli, Minella Molinari Angiola, Poerio, Stefanelli, Sema, Gianquinto e Maccarrone Pietro hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 2. 4, avente contenuto identico a quello dell'emendamento n. 2. 13, sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento n. 2. 4 risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Poerio*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Poerio.

M A S C I A L E , *Segretario*, fa l'appello.

Rispondono sì *i senatori*:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Adamoli, Albani, Anderlini, Argiroffi,

Benedetti, Bertoli, Bertone, Bonatti, Bonazzola Ruhl Valeria, Brambilla,

Calamandrei, Carucci, Cavalli, Chiaromonte, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Cuccu,

D'Angelosante, De Falco, Del Pace,

Fabiani, Fabretti, Filippa, Fusi,

Galante Garrone, Gatto Simone, Gianquinto, Guanti,

Illuminati,

Li Causi, Lusoli,

Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Maris, Masciale, Minella Molinari Angiola, Moranino,

Orlandi, Ossicini,

Palazzeschi, Papa, Pegoraro, Pellicanò, Perna, Petrone, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio,

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi,

Scoccimarro, Sema, Soliano, Sotgiu, Stefanelli,

Terracini, Tomassini, Tomasucci,

Venanzi, Venturi Lino, Vignolo.

Rispondono no *i senatori*:

Accili, Albanese, Albertini, Andò, Arcudi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Balbo, Baldini, Banfi, Bardi, Bargellini, Bartolomei, Battista, Belotti, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Berthet, Bertola, Biaggi, Bisori, Bloise, Bonadies, Bosco, Bosso, Brugger, Brusasca, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Carraro, Cassano, Cassiani, Catellani, Cavezzali, Cerami, Cipellini, Codignola, Colella, Colleoni, Coppola, Corrias Efisio, Crollalanza,

Dalvit, D'Andrea, Del Nero, De Luca, De Marsanich, De Marzi, De Matteis, De Vito, De Zan, Dindo, Donati,

Falcucci Franca, Ferroni, Filetti, Finizzi, Florena, Follieri, Forma, Formica,

Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Genco, Giraudo, Grimaldi,

Indelli,

Jannuzzi,

La Rosa, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari,

Mannironi, Marcora, Martinelli, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Merloni, Minnocci, Morlino, Murmura,

Noè,

Orlando,
Pala, Palumbo, Pecoraro, Picardi, Piccioni, Piccolo, Pinto, Pozzar,
Ricci, Robba, Rossi Doria, Russo,
Salari, Schiavone, Schietroma, Smurra, Spagnolli, Spataro, Spigaroli,
Tanga, Tansini, Tesauro, Tiberi, Togni, Torelli, Tortora, Trabucchi,
Valsecchi Athos, Varaldo, Venturi Giovanni, Veronesi, Verrastro, Volgger,
Zaccari, Zannier, Zelioli Lanzini, Zuccalà.

Sono in congedo i senatori:

Benaglia, Bettiol, Dal Falco, Di Vittorio Berti Baldina, Fenoaltea, Lisi, Lucchi, Montini, Morandi, Segnana, Senese, Signorello, Spasari, Treu, Zonca.

P R E S I D E N T E . Invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento n. 2. 4 avente contenuto identico a quello dell'emendamento n. 2. 13:

Senatori votanti	195
Maggioranza	98
Favorevoli	68
Contrari	127

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Poerio, Cipolla, Compagnoni, Pirastu, Del Pace, Lusoli, Chiaromonte e Pietro Maccarrone è stato presentato in questo momento l'emendamento n. 2. 15 al secondo capoverso dell'articolo 2, tendente a sostituire le parole: « ed un massimo di quarantacinque volte » con le altre: « ed un massimo di quaranta volte ».

C O M P A G N O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O M P A G N O N I . Questo è un emendamento subordinato da noi presentato dopo che abbiamo visto respinto l'emendamento n. 2. 4. Lo consideriamo illustrato da quanto ha già detto il senatore Benedetti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 2. 15 presentato dal senatore Poerio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento presentato dal senatore Poerio e da altri senatori è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Cuccu e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Sostituire, ove ricorrono nel corso dell'articolo, le parole: « Commissione tecnica centrale », *con le altre*: « Commissione tecnica regionale ».

2. 12 CUCCU, TOMASSINI, MASCIALE, DI PRISCO, NALDINI, LI VIGNI

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . La formulazione dell'emendamento già è sufficiente a manifestarne il significato e le finalità oltre che la *ratio*. Noi tendiamo al decentramen-

to anche per quanto riguarda le competenze e la funzione della commissione tecnica.

La legge prevede una commissione tecnica centrale; in vista dell'ordinamento regionale, noi abbiamo proposto che la commissione tecnica centrale venga abolita per lasciare il posto alla commissione tecnica regionale proprio per il principio del decentramento e per il principio regionalistico. Insistiamo pertanto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La commissione regionale non esiste ancora, nè mi sembra il caso di approvare oggi una norma di legge che ipotechi l'avvenire e la volontà delle future regioni ancora da approvare. Per questo la Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 12 presentato dal senatore Cuccu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« Il coefficiente massimo può essere aumentato per gli affitti di terreni a colture specializzate e per quelli di elevata redditività ».

2. 10 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Per gli affitti di terreni a colture specializzate e per quelli di elevata redditività è bene non determinare criteri di assoluto rigorismo, che possono portare ad evidenti sperequazioni.

Appare quindi opportuno che sia accolto l'emendamento da noi proposto in tal senso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria, essendo stati lungamente discussi questi problemi.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 2. 10 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Benedetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo già illustrato dal senatore Benedetti. Se ne dia nuovamente lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo il secondo capoverso dell'articolo 2, inserire il seguente:

« Per gli affittuari coltivatori diretti, nella determinazione della tabella di cui al comma precedente, la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi

tra un minimo di 18 volte ed un massimo di 36 volte ».

2. 14 BENEDETTI, CIPOLLA, POERIO, DEL PACE, PIRASTU, LUSOLI, CHIAROMONTE, MACCARRONE Pietro

D E L P A C E . Signor Presidente, in questo emendamento c'è un errore di stampa. Là dove è scritto, alla penultima riga, « 18 » si deve leggere « 12 ».

P R E S I D E N T E . Sta bene. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere nuovamente il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 14 presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Zuccalà e Castellaccio è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

« Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente ».

2. 11

P R E S I D E N T E . I due presentatori sono assenti dall'Aula.

R O S S I D O R I A . Faccio mio lo emendamento e chiedo di illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D O R I A . Con questo emendamento miriamo a dare alla legge la possibilità di un maggiore adattamento alle condizioni locali specialmente in avvenire, quando le regioni a statuto ordinario saranno costituite. Pur restando entro i limiti stabiliti per i coefficienti dalla legge, questa potrà essere applicata con maggiore flessibilità e secondo un ordinamento su basi e criteri regionali stabiliti dalle stesse assemblee regionali.

Penso che, in questo modo, si possa assicurare una maggiore flessibilità al sistema. Il presupposto è, tuttavia, che i limiti stabiliti per l'equo canone dalla legge nazionale restino quelli fissati dalla legge dato che i suoi princìpi non possono esser diversi dall'una all'altra regione. L'emendamento rappresenta, quindi, per così dire, un'anticipazione di una legge quadro che certo dovrà essere fatta ma che è opportuno prevedere fin da ora.

P R E S I D E N T E . Allo stesso argomento trattato dall'emendamento n. 2. 11 si riferiscono altri due emendamenti, uno presentato dal senatore Pala e da altri senatori e l'altro presentato dal senatore Brugger e da altri senatori. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Nel territorio della Sardegna il coefficiente di moltiplicazione minimo e massimo previsto dal secondo comma ed il coefficiente medio previsto dal quinto comma del presente articolo sono stabiliti con legge della Regione sarda ».

2. 3 PALA, CORRIAS Efisio, DERIU

All'emendamento n. 2. 3, *sostituire le parole*: « della Sardegna », *con le altre*: « delle regioni a statuto speciale » *e sopprimere quindi, in fine, la parola*: « sarda ».

2. 3-*sub* BRUGGER, VOLGGER, ANDÒ, DALVIT, COLLEONI, BERTHET, LA ROSA, BURTULO, ACCILI

S A L A R I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A R I , *relatore*. Chiedo che sia accantonato l'esame degli emendamenti numeri 2. 11, 2. 3 e 2. 3-*sub* poichè la materia in essi trattata va approfondita.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole alla richiesta del relatore.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, l'esame degli emendamenti numeri 2. 11, 2. 3 e 2. 3-*sub* viene accantonato.

Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al quinto capoverso, dopo le parole: « sopra stabiliti », *inserire le altre*: « , o siano state comunque annullate o sospese, ».

2. 1 DE MARZI, ROSSI DORIA, SCHIETROMA

P R E S I D E N T E . Il senatore De Marzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E M A R Z I . L'emendamento da me proposto tende a ripristinare in fondo un testo che era stato concordato in sede di comitato ristretto. Le tabelle cioè possono rimanere vacanti per volontà delle commissioni, che non vogliono farle, ma possono anche essere sospese perchè esiste un ricorso, una procedura di carattere giudiziario che può non render operanti le tabelle stesse.

In questo caso avremmo una vacanza che può esser lunga o breve, mentre noi riteniamo che debba essere il più breve possibile; quindi anche nei casi di annullamento o sospensione deve funzionare il sistema del « provvisoriamente moltiplicato con un coefficiente » in modo che tutte le parti abbiano interesse ad una procedura più sollecita. Questo sia che decida la commissione provinciale, sia che intervenga la commissione centrale.

Ecco il motivo per cui si vuole ripristinare al comma quinto l'inciso: « , o siano state comunque annullate o sospese ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 1 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 2. 6, al quinto capoverso, sostituire le parole: « 36 volte », *con le altre*: « 50 volte ».

2. 6/5

F I N I Z Z I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al quinto capoverso, sostituire le parole: « 36 volte », *con le altre*: « 48 volte ».

2. 9 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

F I L E T T I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Benedetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo già illustrato dal senatore Benedetti. Se ne dia nuovamente lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al quinto capoverso, sostituire le parole: « 36 volte » *con le altre*: « 30 volte ».

2. 5 BENEDETTI, COMPAGNONI, CIPOLLA, PEGORARO, CHIAROMONTE, TROPEANO, TEDESCO Giglia, POERIO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere nuovamente il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 5 presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori De Marzi, Rossi Doria e Schietroma è stato presentato l'emendamento n. 2. 2 tendente a sostituire, al quinto capoverso, la parola: « attuale » con le seguenti: « indicato nel secondo comma ».

Il senatore De Marzi ha facoltà di svolgerlo.

D E M A R Z I . Si tratta di un chiarimento di carattere tecnico. La parola « attuale » potrebbe dare luogo ad una cattiva interpretazione, cioè che si prenda addirittura il reddito dominicale attuale, che è quello rivalutato nel 1947. Allora si arriverebbe all'assurdo che il canone provvisorio diventerebbe più alto di quello definitivo.

Ritengo che si debba riconfermare il principio che noi ci riferiamo al reddito catastale del 1939. Ecco quindi il motivo tecnico della precisazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. Il parere della Commissione è favorevole.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È una precisazione opportuna. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 2 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Cipolla e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nelle zone delimitate ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1968 e delle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 2 febbraio 1952, n. 991 il canone massimo non può superare l'80 per cento di quello previsto al secondo comma del presente articolo ».

2. 16 CIPOLLA, COMPAGNONI, CHIAROMONTE, BONAZZOLA RHUL Valeria, STEFANELLI, PERNA, DEL PACE, POERIO

P R E S I D E N T E . Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* C I P O L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento si riferisce ad una situazione delle zone più depresse del nostro Paese i cui problemi, nel corso del dibattito in Commissione, hanno richiamato l'attenzione di tutti i colleghi.

Noi ci siamo trovati di fronte ad una situazione che è stata riconosciuta anche nella relazione e negli interventi dei colleghi: proprio nelle aree più depresse, cioè, il livello dei canoni in base alla legge del 1962 è stato tenuto più elevato dalle commissioni. E questo è dipeso da una minore pressione delle organizzazioni contadine, dal fatto che non esiste altro, come presenza nelle commissioni, che l'azienda capitalistica e soprattutto dal fatto che in queste regioni la pressione della grande proprietà fondiaria si esercita in modo decisivo e si è esercitata anche in questa occasione.

Stabilendo il coefficiente massimo in 45, come è stato fatto (perchè avete voluto respingere tutte le ipotesi, sia quelle numeriche sia quelle subordinate per i coltivatori diretti), noi corriamo il rischio che proprio in queste regioni si tocchino i massimi; che le commissioni cioè così come sono composte, facciano toccare ai canoni i massimi, come è avvenuto con la legge precedente.

Quali sono le regioni che noi indichiamo? Noi indichiamo le regioni previste dalla legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e per le aree depresse del Centro-Nord e le zone di montagna.

Un ordinamento giuridico dovrebbe rispettare la logica d'insieme delle sue norme. Noi diamo all'impresa agricola che opera in queste regioni, sia che appartenga all'affittuario sia che appartenga al proprietario, da parte dello Stato, come credito agrario di esercizio e come contributo per l'acquisto delle macchine e per qualunque trasformazione, degli incentivi particolari, dei contributi differenziati in queste tre grosse regioni del nostro Paese, appunto perchè sono regioni depresse; diamo persino l'esenzione dall'imposta fondiaria, in quanto si ritiene che questi terreni non possano consentire una economica ed efficiente impresa agraria. Dobbiamo quindi, anche per i canoni di affitto, stabilire una differenziazione, ad esempio, tra la pianura padana e le altre zone economicamente più sviluppate, da una parte, e le zone più depresse dall'altra. Anche tutta la legislazione del nostro Paese è informata a questo criterio. Questi sono i motivi per i quali abbiamo presentato il nostro emendamento che riduce, all'articolo 2, di una aliquota l'ammontare massimo del coefficiente stabilito nello stesso articolo dopo il voto della maggioranza che ha voluto da 36 portarlo a 45. Riteniamo quindi che il nostro emendamento debba essere preso in considerazione da tutti i colleghi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La proposta del senatore Cipolla è contraria alla logica del sistema adottato. I redditi dominicali tengono già adeguatamente conto delle condizioni di depressione e le commissioni terranno sicuramente presenti gli elementi sottolineati dal senatore Cipolla. Il Governo è dunque contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 2. 16 presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Essendo stati accantonati gli emendamenti nn. 2. 11, 2. 3 e 2. 3-*sub*, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 2.

Passiamo quindi all'articolo 3. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 3.

Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto è determinato moltiplicando l'imponibile catastale dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla Commissione.

Qualora la qualità e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il

nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potrà determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualità e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dall'annata agraria successiva alla data della domanda di revisione catastale.

Nei casi di migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le Commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purchè questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo indicato nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge.

Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non è stata corrisposta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 14 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Finizzi e Balbo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « oggetto del contratto » *inserire le altre*: « di affitto a coltivatore diretto ».

3. 2

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso a seguito di precedente votazione.

Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « l'imponibile catastale », *con le altre*: « il reddito dominicale di cui al secondo comma dell'articolo 2 ».

3. 1 DE MARZI, ROSSI DORIA, SCHIETROMA

P R E S I D E N T E . Il senatore De Marzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E M A R Z I . Si tratta anche qui di una questione di carattere tecnico in modo da non lasciare dubbi. L'imponibile catastale infatti non è un termine esatto; è più esatto dire appunto: « il reddito dominicale di cui al secondo comma dell'articolo 2 » in modo che non ci siano dubbi di interpretazione sui vari valori che si devono prendere nei calcoli che si debbono fare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La dizione proposta è più esatta. Quindi il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 3. 1 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Seguono due emendamenti che trattano lo stesso argomento, uno presentato dai senatori Finizzi e Balbo e l'altro presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al secondo comma, in fine, sostituire le parole: « a decorrere dall'annata agraria successiva alla data della domanda di re-

visione catastale », *con le altre parole*: « a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale ».

3. 3

Al secondo comma, sostituire le parole: « a decorrere dall'annata agraria successiva », *con le altre*: « con decorrenza dall'annata agraria corrente ».

3. 5 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

F I N I Z Z I . L'emendamento presentato, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ha lo scopo, per quanto lo ritengo scontato in modo negativo, di salvare almeno un residuo di giustizia nei confronti del concedente. Non si sa per quale ragione un rapporto tributario tra proprietario del fondo e amministrazione finanziaria con questa legge venga portato nei suoi effetti sul piano contrattuale privatistico, anche se con norme di imperio. D'altro canto si fa presto ad affermare che il proprietario concedente è responsabile di sottrazione all'adempimento dei propri doveri verso l'amministrazione finanziaria, perchè nella pratica si riscontra che sono moltissimi i casi in cui il fenomeno si verifica alla rovescia, nel senso cioè che i terreni figurano accatastati in modo errato, con la conseguenza che per essi si pagano tributi fondiari superiori all'effettiva qualità e classe di colture dei fondi stessi. Ciò sta a significare, come non si possa riscontrare un fondamento alla punitività che la norma contiene.

Comunque, superato l'inconveniente dell'adempimento del contribuente verso l'amministrazione finanziaria, non si vede proprio per quale ragione la punizione che si vuole infliggere al concedente a vantaggio dell'affittuario (e non dell'amministrazione finanziaria che e stata lesa nel rapporto tributario) abbia a svolgere un effetto ultrattivo, fino all'annata successiva a quella in cui il concedente si è messo in regola con la amministrazione finanziaria per mezzo della domanda di revisione catastale, con la precisazione che la decorrenza del maggior onere decorre nei confronti dell'amministrazione proprio dal giorno della domanda di revisione.

Quindi mi limito, consapevole di appartenere ad una minoranza esigua, a fare appello ad un residuo senso di giustizia della Assemblea per l'approvazione di questo emendamento che ha soltanto queste finalità. Se l'Assemblea non approverà, confermerà che invece i criteri di giustizia non albergano nel nostro spirito.

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

F I L E T T I . Non vi è alcun serio motivo per cui il cambiamento della qualità e della classe catastale dei terreni formanti oggetto del contratto di affitto abbia effetto dall'annata agraria successiva alla data della domanda di revisione catastale. Appare invece più equo che le modifiche catastali operino ai fini della determinazione delle tabelle dell'equo canone a decorrere dalla stessa annata agraria in cui vengono reclamate.

È da sottolineare che la richiesta delle modifiche può essere avanzata sia dall'uno che dall'altro soggetto del contratto. Pertanto l'emendamento proposto dalla mia parte politica è fondato su motivi di obiettività e non su motivi particolaristici.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere negli emendamenti in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione è favorevole all'accoglimento del concetto espresso nei due emendamenti.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ritiene fondate le osservazioni del senatore Finizzi. Pertanto è favorevole all'emendamento numero 3. 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 3 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Con l'approvazione dell'emendamento numero 3. 3 risulta prescluso l'emendamento n. 3. 5.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Qualora tali migliorie vengano richieste per iscritto dall'affittuario, l'aumento del canone ad esse conseguenziale è demandato ai due soggetti del rapporto, ma, comunque, non può risultare superiore al 5 per cento delle somme spese ».

3. 4

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I N I Z Z I . Ringrazio l'Assemblea per la votazione espressa sull'emendamento precedente e traggo incoraggiamento da ciò per quanto riguarda l'emendamento che vado ad illustrare.

L'emendamento che sottopongo alla vostra attenzione ha una portata maggiore sotto il profilo dell'interesse dell'agricoltura in genere e dell'interesse sociale del soggetto particolarmente interessato al rapporto, qual è l'affittuario. Quindi in definitiva l'emendamento sopperisce a due finalità che nessuno dei parlamentari, credo, può disattendere. Soltanto una deviazione aberrante potrebbe far giungere a quella conclusione.

Nel caso in cui — secondo l'emendamento da noi presentato — l'affittuario richiede al proprietario l'effettuazione di miglioramenti che l'affittuario stesso vorrebbe vedere attuati nel fondo, calcolandogli per le spese per tali miglioramenti un tasso di interessi modesto e legale, il 5 per cento — misura che noi stessi con questa legge, successivamente, riteniamo equa e consona quando si tratta di stabilire la corrispettività in favore dell'affittuario, nel caso in cui egli non riceva immediatamente il pagamento della indennità che gli viene liquidata proprio per opere di miglioramento, per cui siamo nello stesso ambito — se gli interessi relativi alla spesa erogata per eseguire i miglioramenti dovessero travalicare i limiti dei coefficienti di moltiplicazione inseriti nella nostra legge, vogliamo noi permettere che questa prospettiva trovi realizzazione?

Vogliamo cioè permettere quanto meno che i due soggetti concordino che per quei miglioramenti viene stabilito un aumento di canone che va al di fuori o al di sopra dei limiti dei coefficenti, sempre che ciò sia concordato e con la limitazione tassativa che io ho inserito nell'emendamento, vale a dire che l'aumento non superi, in ogni caso, il 5 per cento?

Onorevoli colleghi, è più che evidente che noi con questa norma permettiamo che, se il proprietario ha mezzi finanziari e viene sollecitato dall'affittuario ad investirli in determinate opere migliorative del fondo, possa agire in tal senso, per cui non v'è ragione di respingere un'iniziativa che è positiva per l'economia terriera in genere, specialmente in un momento in cui si invocano nuove strutturazioni, nuovi ordinamenti, nuovi impieghi di capitali. Vogliamo respingere tutto ciò, quando poi noi legislatori non diamo con questa legge mezzi finanziari effettivi all'affittuario perchè egli sia in grado di eseguire le opere di ristrutturazione del proprio fondo? Vogliamo impedirgli che, laddove egli riesce a trovare la possibilità di avere il denaro dallo stesso proprietario, abbia la possibilità di fruirne? Vogliamo costringerlo . . .

C I P O L L A . Sono usurai! Gli interessi sono a volte addirittura del 30 per cento.

F I N I Z Z I . Ringrazio la Commissione per avermi ascoltato finora. Naturalmente, di fronte ad una dichiarazione del senatore Cipolla che io non esito a definire frutto di paranoia, chiedo la votazione dell'emendamento. (*Commenti dei senatori Cipolla e Benedetti. Richiami del Presidente*).

L'emendamento parla del 5 per cento e lei stesso, senatore Cipolla, ha indicato il 5 per cento in favore dell'affittuario. Allora lei qualifica usuraio anche l'affittuario! Abbiamo perduto ogni senso di misura, di ragionevolezza perchè la legge è di per se stessa quale noi la qualifichiamo con le nostre dichiarazioni: una legge di vendetta, di sopraffazione e di abusi. Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione non ritiene di dover accettare deroghe ai criteri generali stabiliti per questo caso. Quindi è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 3. 4 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Vi è un problema sul quale io vorrei essere tranquillizzato prima di procedere oltre, anche se potrà essere discusso in sede di altro articolo.

L'articolo 2, nella parte finale, stabilisce in caso di annullamento delle attuali tabelle un meccanismo per cui non ci si venga a trovare in una situazione di *vacatio* di ogni norma applicabile. Sappiamo — ed è detto nella relazione — che esiste una serie di ricorsi al Consiglio di Stato che possono avere qualunque esito, anche quello dell'annullamento formale delle tabelle. Ebbene, in tal caso ci troveremmo in una situazione di grave imbarazzo. È necessario allora stabilire una norma transitoria che, senza ledere gli interessi di alcuno, eviti il formarsi di una situazione in cui si riscontri la mancanza sia della tabella precedente che di quella successiva.

Non si tratta di una norma di carattere politico, bensì di una norma di carattere tecnico che potrebbe essere contenuta in un articolo aggiuntivo. Il senatore De Marzi aveva predisposto un testo che però è necessario esaminare unitamente all'ufficio legislativo ed al Governo dal momento che, come ripeto, si tratta di una questione puramente tecnica. Ho fatto in questa sede tale rilievo, affinchè, procedendosi oltre, la sanatoria di cui ho parlato non venga considerata preclusa. Comunque un emendamento in proposito potrebbe essere inserito senza alcun pregiudizio anche nella parte finale del provvedimento, anzichè in sede di articolo 3.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha qualche cosa da osservare in proposito?

S A L A R I , *relatore.* Ritengo che la Commissione potrà esprimere un parere quando verrà presentato l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha nulla da aggiungere?

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* No, signor Presidente.

C I P O L L A . Presenteremo allora un emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Sta bene.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-*bis*

« È in facoltà delle parti di adire la Sezione specializzata agraria del Tribunale

per l'equo canone dei fondi rustici per chiedere la determinazione di un nuovo canone, quando il canone corrisposto nei limiti di cui agli articoli precedenti della presente legge risulti enormemente sperequato rispetto alla consistenza tecnico-produttiva dell'azienda, dalla quale vanno eccettuati gli apporti dell'affittuario ».

3. 0. 1

F I N I Z Z I . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'articolo 4. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari.

Qualora le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la metà della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione tecnica provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovrà determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del 35 per cento se il danno subìto ammonta alla metà della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori.

Nel caso che non si provveda entro 60 giorni dall'evento alla delimitazione di cui al precedente comma, la Commissione tecnica provinciale determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subìto i danni ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « se il danno subìto ammonta alla metà della normale produzione, ed in misura proporzionale in caso di danni superiori », *con il seguente periodo*: « Ove il danno subìto ascenda ad oltre metà della normale produzione il canone sarà ridotto in misura proporzionale ».

4. 3 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI.

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è stato ritirato.

Da parte del senatore Pegoraro e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La riduzione dei canoni di affitto in caso di avversità atmosferiche o calamità naturali si applica anche alle aziende poste fuori delle zone delimitate dal decreto ministeriale quando il perimento e la mancata percezione dei frutti sia di almeno il 50 per cento della normale produzione e tale perdita risulti da una dichiarazione dell'Ispet-

torato agrario. La riduzione è di competenza della Sezione specializzata agraria ».

4. 1 PEGORARO, CHIAROMONTE, TROPEANO, DEL PACE, COMPAGNONI, CIPOLLA, LUSOLI, BENEDETTI, MACCARRONE Pietro, POERIO

P R E S I D E N T E . Il senatore Pegoraro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E G O R A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4 prevede che la commissione tecnica determini una riduzione del canone qualora vi sia perimento o mancata percezione dei frutti. Condizione per ottenere questa riduzione è che ci sia un decreto ministeriale che delimiti la zona colpita su suggerimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Osservo che vi sono situazioni in cui difficilmente si possono far entrare determinate aziende, che sono pur state gravemente colpite in questi decreti di delimitazione. Per cui noi riteniamo opportuno che, qualora in un'azienda anche isolata che per motivi ovvi non è stato possibile includere nel decreto di delimitazione siano riscontrati dei danni che vanno oltre il 50 per cento della produzione lorda vendibile, su dichiarazione dell'ispettorato agrario, questa azienda abbia lo stesso trattamento delle altre che sono incluse nei piani di delimitazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. Alla Commissione sembra che la materia trattata in questo emendamento rientri nel più vasto problema che è attualmente in discussione alla Camera dei deputati sui fondi di solidarietà nazionale in occasione di calamità naturali e atmosferiche, eccetera.

Io pregherei perciò il collega Pegoraro di voler ritirare il suo emendamento perchè tratteremo del problema in esso proposto quando ci occuperemo del fondo di solidarietà nazionale. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P E G O R A R O . Allora si potrebbe dire che tutto l'articolo 4 praticamente dovrebbe essere accantonato perchè riguarda questa stessa materia. Il principio è riconosciuto: facciamo in modo che anche quell'azienda che non può (io ho cercato di spiegare, seppure con poche parole, perchè non può) essere inclusa — e la grandine è capricciosa: può colpire proprio un terreno limitatissimo — possa godere delle provvidenze. Si tratterà di casi sporadici, e non vedo il motivo per cui l'emendamento non dovrebbe essere accolto.

S A L A R I , *relatore*. L'articolo 4 così come è stato proposto all'approvazione dell'Assemblea non fa che ricalcare le norme attualmente esistenti; invece l'emendamento del collega Pegoraro tende a spostare i termini del problema verso tutt'altri confini.

Non c'è quindi alcuna contraddizione tra il parere della Commissione che vi chiede l'approvazione del testo dell'articolo 4 e il parere della stessa contrario all'emendamento del collega Pegoraro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, pur condividendo le intenzioni e lo spirito dell'emendamento del senatore Pegoraro, per le ragioni enunciate dal relatore esprime parere contrario, con l'augurio che la materia possa essere organicamente affrontata nella legge per il fondo di solidarietà nazionale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 4. 1 presentato dal senatore Pegoraro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 4. 1 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Finizzi e Balbo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In tutti i casi previsti nei precedenti commi i concedenti hanno diritto nei confronti dell'affittuario a rivalsa proporzionale se vi saranno indennizzi e contributi pubblici per le calamità ».

4. 2

P R E S I D E N T E . Il senatore Finizzi ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

F I N I Z Z I . Noi liberali abbiamo affermato che il disegno di legge in esame ha un aspetto altamente positivo che è quello di conferire in modo esplicito ed incondizionato la qualità di imprenditore all'affittuario. Avvertimmo però che la legge stessa contiene delle dissonanze che tolgono qualcosa a questo concetto fondamentale e così basilare della qualità di imprenditore all'affittuario e lo sminuiscono e nel suo prestigio e nella sua posizione e soprattutto in ordine a quell'equilibrio economico e sociale che caratterizza la figura dell'imprenditore e lo inquadra nell'ambito degli operatori economici.

Ora l'articolo 4, pur stabilendo che sono a carico del proprietario concedente delle incidenze per danni da calamità naturali, pur stabilendo che l'incidenza è proporzionata all'ammontare dei danni — sicchè attua una ripartizione degli stessi tra i due soggetti del rapporto — non contiene però (e qui ravviso la carenza) alcun precetto perchè dall'incidenza stessa vengano defalcati quei contributi a carattere pubblico che in occasione di calamità vengono erogati.

Se non vogliamo, onorevoli colleghi, fare una legge di sopraffazione e se vogliamo rispettare un minimo di moderazione, non dico di equilibrio, perchè questo verrebbe già turbato rendendo il concedente partecipe del danno, occorre accettare questa proposta. Comunque io su tale turbamento non ho mai sollevato nessuna obiezione, consapevole del fatto che la categoria dei coltivatori diretti è particolarmente bisognosa in quanto ancora lontana dal livello raggiunto dalle categorie degli altri settori economici. Quindi ritengo valido e opportuno compiere qualche sacrificio in conformità ad un criterio di solidarietà umana. Tuttavia non vedo proprio per quale ragione quest'incidenza non debba essere ridotta là dove la collettività interviene con provvidenze; non vedo proprio perchè, in definitiva, si debba consentire che l'affittuario possa trarre dalla calamità addirittura un vantaggio, cumulando due apporti: quello che gli viene corrisposto indirettamente dal concedente e quello che riceve dall'ente pubblico. E questo a carico di un concedente per il quale la misura dell'equo canone è tale da comportare notevoli sacrifici che soltanto una finalità di elevazione sociale di categorie inferiori può giustificare.

Questa la ragione per la quale io come liberale — e qui mi riferisco al senatore De Marzi — ebbi ad esprimere lo stesso voto della sinistra; non quindi per mancanza di logicità, ma perchè noi siamo sempre coerenti e logici con i princìpi di fondamentale giustizia che ci ispirano.

Perciò raccomando agli onorevoli senatori l'emendamento in esame, che mira ad un principio di equità, affinchè il nostro operato sia ispirato a quei criteri che dovrebbero comunque e dovunque guidarci. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

R O S S I D O R I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D O R I A . Vorrei far presente al senatore Finizzi quale sia al riguardo la situazione ben nota. Quando si verifica una calamità naturale di certe proporzioni, con le leggi attuali e domani, speriamo, con la legge sul fondo di solidarietà, si cerca di andare incontro all'imprenditore che ha subìto dei danni, ma, per la limi-

tatezza dei mezzi a disposizione, gli indennizzi non possono che coprire una parte delle perdite subite. Ci troviamo, cioè, di fronte ad una situazione per la quale un imprenditore che subisce una perdita molto grave riceve dallo Stato un modesto indennizzo, e quindi è logico che venga anche determinata una riduzione dei canoni, affidando la determinazione dell'ammontare di questa riduzione alla commissione. Nel caso in cui in avvenire funzioni in pieno il fondo di solidarietà, le commissioni potranno anche determinare un coefficiente di riduzione minore di quello che avrebbero altrimenti determinato, ma non c'è nessuna ragione di intervenire in favore della proprietà perchè questa, come tale, non avverte perdite. Anche qualora si trattasse, infatti, di perdite dovute a gelate e che colpissero, ad esempio, un oliveto in affitto in regime di proroga o di contratto lungo, nel secondo o nel terzo anno l'affittuario non otterrà il prodotto che avrebbe potuto avere e il proprietario pretenderà viceversa che questi paghi il regolare canone di affitto. Quindi non c'è nessuna ragione per accogliere la proposta del senatore Finizzi, alla quale sono personalmente contrario. Creeremmo, infatti, con essa una situazione di iniquità, mentre con il regolamento dell'articolo 4 cerchiamo di rimediare in parte a un danno che in ogni caso è solo l'imprenditore a subire per effetto della calamità.

F I N I Z Z I . Come è vero che la verità sta capovolgendosi!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione condivide le considerazioni svolte dal senatore Rossi Doria ed esprime parere contrario.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 4. 2 presentato dai senatori Finizzi e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Art. 5.

La Commissione tecnica centrale, di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è competente:

a) a stabilire, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali;

b) a sostituirsi alle Commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affidati;

c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuale segnalazione delle Commissioni tecniche provinciali, udito il parere della Commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile;

d) a vigilare sui lavori delle Commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione, che dovrà essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo.

La Commissione tecnica centrale sarà dotata di una segreteria.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni tecniche centrale e provinciali gra-

veranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai membri compete un compenso forfettario stabilito, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è abrogato.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore De Marzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Sostituire l'articolo 5 *con il seguente*:

L'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« È istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un Sottosegretario, da lui delegato ed è composta da un Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione, da due docenti universitari in materia di economia agraria ed estimo agrario, da un docente universitario di materie giuridiche, da un Direttore generale del Ministero dell'agricoltura, dal Direttore generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, dal Direttore generale delle imposte dirette. I componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La Commissione tecnica centrale è competente:

a) a stabilire, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali; sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

b) a sostituirsi alle Commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affidati;

c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle Commissioni tecniche provinciali, udito il parere della Commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile;

d) a vigilare sui lavori delle Commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che dovrà essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo.

La Commissione tecnica centrale sarà dotata di una segreteria.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni tecniche centrale e provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai membri compete un compenso forfettario stabilito, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la agricoltura e le foreste emanerà il regolamento per il funzionamento della Commissione centrale ».

5. 1 DE MARZI, SCHIETROMA, TORTORA

P R E S I D E N T E . Avverto che anche il senatore Rossi Doria ha sottoscritto quest'emendamento.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Vorrei solamente far osservare al senatore De Marzi e agli altri presentatori dell'emendamento che esso è stato discusso ieri in Sottocommissione ed il testo mi sembra sia stato concordato dai colleghi (ma noi non l'abbiamo sottoscritto).

Ebbene, quel testo riferiva la consultazione dei sindacati non solo al comma *a*) (c'è anche il senatore Tortora, il quale era

presente) ma, come noi avevamo proposto, anche alle altre ipotesi previste dall'articolo 5. Vorrei ora chiedere delle precisazioni al riguardo, non foss'altro che per conoscere il testo su cui si voterà.

ROSSI DORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DORIA. Ritengo che questa correzione sollecitata dal senatore Cipolla vada apportata.

Avevamo convenuto che avrei illustrato tutto l'emendamento, però mi pare che il senatore Cipolla abbia fatto una precisazione sul testo che noi proponiamo la quale mi sembra opportuna (e questo osservo anche al senatore De Marzi). Infatti c'è effettivamente un'omissione nel senso che la frase che conclude il punto *a*) — « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate » — andrebbe aggiunta anche a conclusione del punto *b*); non invece ai punti *c*) e *d*), perchè non avrebbe senso.

Credo che siamo tutti d'accordo su questo.

DE MARZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZI. Devo far presente che quando noi ci siamo riuniti in Sottocommissione lo abbiamo fatto dopo che erano già stati inviati gli emendamenti in tipografia. Ecco la ragione per cui risulta questa differenza.

Sono quindi perfettamente d'accordo con l'osservazione del senatore Cipolla e con quanto dice il senatore Rossi Doria, cioè che anche al punto *b*) vada aggiunta la frase: « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate ».

ROSSI DORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DORIA. Illustrerò brevemente l'emendamento. Basta scorrere i compiti assegnati alla commissione centrale (che sono quello di fissare i criteri per l'applicazione di coefficienti ai quali le commissioni provinciali debbono ispirarsi; quello di sostituirsi in caso di inadempienza alle commissioni provinciali; quello di decidere in caso di mancanza di tariffe; quello di vigilare sul lavoro della commissione, di riferire e di preparare la relazione per il Parlamento) per comprendere che sono compiti che non possono essere affidati, come nella legge precedente del 1962, a una commissione nella quale ci sia una sorta di pariteticità tra affittuari e proprietari. La commissione centrale deve essere, pertanto, come tutta la legge, ispirata al concetto dell'interesse pubblico nella regolazione del contratto di affitto, una commissione responsabile a livello pubblico, e quindi una commissione, tenuta sì — ed è questa l'aggiunta ai punti *a*) e *b*) del testo — a sentire le organizzazioni sindacali interessate, ma non tale da essere condizionata nei suoi lavori dalle dirette influenze delle organizzazioni interessate.

Dobbiamo fare in modo che la commissione offra il massimo di garanzie in questioni nelle quali sono certamente coinvolti interessi contrastanti; dobbiamo, cioè, poter garantire l'obiettività delle valutazioni affidate a questa commissione. Per questo la parte sostanziale dell'emendamento — rispetto al testo della legge, che lasciava sussistere la vecchia composizione della commissione centrale — consiste nell'istituzione di una commissione centrale che nella sua stessa composizione acquisti questo carattere esplicito di commissione pubblica per difendere l'interesse pubblico nell'applicazione della legge, che cioè sia modellata in base allo stesso principio sul quale è costituita la commissione censuaria centrale, che è quello della perequazione. In base a questi criteri nell'emendamento la commissione è presieduta dal Ministro che ne nomina i componenti in base al criterio pubblicistico di assicurare nel modo migliore la perequazione e a quello di far-

ne un organo responsabile rispetto al Parlamento. L'emendamento propone, quindi, che la commissione sia composta da tre esperti, di cui due di materie economiche, agrarie e estimative e uno di materie giuridiche; ed inoltre di un magistrato, di un direttore generale del Ministero dell'agricoltura, del direttore generale del catasto e del direttore generale delle imposte dirette, date le strette connessioni che col nuovo sistema di determinazione dell'equo canone si verranno a creare con il sistema degli estimi catastali. La commissione così composta potrà accertare con attenzione quali criteri dettare nei limiti fissati dalla legge per adeguare i canoni alle diverse circostanze e per correggere gli errori insiti ovviamente nei redditi catastali non aggiornati, nonchè per preparare col tempo quelle revisioni stesse degli estimi in base alle quali si potrà basare, con una revisione della legge, ancor meglio di oggi il sistema degli equi canoni ancorato ai redditi dominicali.

Così articolato mi sembra che l'emendamento offra quella piena garanzia di obiettività nell'amministrazione della legge che è di fondamentale importanza e corrisponde allo spirito stesso che anima tutta la legge. Per questo ne raccomando l'accoglimento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Cipolla e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

T O R T O R A , *Segretario*:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ....

La Commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è costituita:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato;

da 3 rappresentanti della proprietà fondiaria;

da 3 rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

da 3 rappresentanti dei lavoratori della terra.

I rappresentanti delle categorie sono designati dalle rispettive organizzazioni a carattere nazionale e sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto in modo da assicurare la presenza nella Commissione delle principali organizzazioni a carattere nazionale.

Le deliberazioni della Commissione, in prima convocazione, sono valide quando sono adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

5. 0. 2 CIPOLLA, LUSOLI, BENEDETTI

Al primo comma lettera a) *aggiungere, in fine, dopo la parola* « aziendali », *le seguenti*: « con specifico riferimento alla situazione di particolari difficoltà esistenti per l'esercizio dell'impresa agricola nelle Regioni determinate a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1968 e delle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 2 febbraio 1952, n. 991 ».

5. 5 CIPOLLA, COMPAGNONI, CHIAROMONTE, PIRASTU, BONAZZOLA RHUL Valeria, STEFANELLI, POERIO, PERNA, DEL PACE

P R E S I D E N T E . Avverto che questi due emendamenti devono riferirsi, come tutti gli altri, al nuovo testo dell'articolo 5 proposto dal senatore De Marzi e da altri senatori con l'emendamento n. 5. 1. In particolare faccio rilevare che, mentre l'emendamento n. 5. 0. 2 deve intendersi come sostitutivo del primo comma dell'emendamento n. 5. 1, l'emendamento n. 5. 5 si deve intendere riferito al secondo comma, lettera *a*) dello stesso emendamento n. 5. 1.

Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* C I P O L L A . Rifacendomi all'intervento fatto ieri sera per quanto riguarda le com-

missioni provinciali, faccio presente che a nostro avviso deve esserci nella commissione centrale la rappresentanza deliberante delle organizzazioni di categoria. Riteniamo nel contempo che, oltre alle organizzazioni degli affittuari, debbano essere rappresentate anche le organizzazioni dei lavoratori della terra, per i motivi che ieri abbiamo detto e che qui ripeterò, in quanto questo interessa i mezzadri e i braccianti ed anche quelle figure miste di mezzadro-colono che nel Mezzogiorno sono presenti non in organizzazioni di coltivatori diretti ma in organizzazioni sindacali.

Del resto i problemi della rendita non riguardano soltanto gli affittuari e i proprietari terrieri, ma tutto il mondo contadino nel suo complesso. Si è voluto arrivare a questa forma di consultazione che è limitata soltanto ai punti *a*) e *b*), ma non ad altre competenze. Io vorrei però che nella replica fosse almeno precisato che la consultazione è estesa a tutte le categorie interessate, cioè anche a quelle dei lavoratori della terra. Essendo questa una procedura di consultazione, non può derivarne nessuna remora.

Un secondo ordine di idee riguarda l'emendamento al primo comma. Noi avevamo presentato all'articolo 2 un emendamento analogo che, partendo da queste premesse, arrivava ad una conseguenza rigida (mi rivolgo specialmente al senatore Rossi Doria che ha elaborato uno studio sulle tabelle dell'equo canone della legge passata e della commissione censuaria centrale).

La preoccupazione che abbiamo infatti (quando poi si farà la relazione biennale, si vedrà che questa è la realtà) è che proprio nelle regioni più depresse del Mezzogiorno, del Centro-Nord e della montagna si raggiungeranno i coefficienti massimi. Perciò vorrei proporre — e mi rivolgo al senatore Rossi Doria — che alla lettera *a*) dell'emendamento De Marzi, se non passa l'emendamento principale, sia aggiunto un *considerata*.

Il vostro emendamento dice testualmente: « *a*) a stabilire, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali ». A questo punto propongo di inserire un altro *considerata* che serva di guida per la commissione, affinchè tenga conto delle situazioni di particolare difficoltà esistenti per l'esercizio dell'impresa agricola nelle regioni determinate a norma del testo unico dalle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e nelle Isole, dalla legge 2 febbraio 1966, n. 614, per le aree depresse del Centro-Nord e soprattutto dalla legge 2 febbraio 1952, n. 991, sulla montagna, che assegna persino l'esonero dall'imposta fondiaria.

In sostanza, quindi, chiedo che, a maggiore garanzia di tutti, ciò che dovrebbe essere implicito nella legge venga reso esplicito, perchè in tal modo si dà una direttiva chiara e precisa che effettivamente serva.

Vorrei dire ai colleghi che hanno presentato il loro emendamento, cioè ai senatori socialisti, democristiani e socialdemocratici, che non si è sicuri circa il fatto che queste commissioni funzioneranno, per cui è bene dare ad esse un'indicazione programmatica che sia la meno generica possibile e che soprattutto valga a dare, per le regioni che si trovano in maggiori difficoltà, per quanto riguarda l'agricoltura, delle direttive precise. Cio non significa però che in quelle regioni non deve essere mai applicato il 45, o il 44, ma significa che in quelle regioni il 45 non si può applicare meccanicamente.

È stato da tutti rilevato il caso eccezionale degli agrumeti siciliani portati, con l'equo canone, a 700 mila lire, ma è altresì vero che a questa cifra non potranno più arrivare, applicando il 45: potranno arrivare a 280 mila lire a ettaro, cioè a più di dieci lire al chilo; però noi sappiamo che il prezzo di intervento del Mercato comune è di 30 lire. Non si può dire semplicisticamente che i coltivatori degli agrumeti siciliani sono ricchi, perchè ricchi sono coloro che percepiscono le rendite, ma non coloro che coltivano la terra. Ecco perchè insistiamo, affinchè ci sia un'impostazione che serva a dare alla commissione centrale orientamenti precisi.

P R E S I D E N T E . Avverto che, dopo aver sentito il parere della Commissione e del Governo, la Presidenza metterà in votazione l'emendamento n. 5. 1 per parti separate, e cioè anzitutto il primo comma con l'emendamento n. 5. 0. 2 presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori e successivamente gli altri commi con gli emendamenti che ad essi si riferiscono.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento numero 5. 0. 2.

S A L A R I , *relatore*. La maggioranza della Commissione ritiene che il testo dell'articolo 5 come proposto dall'emendamento presentato dai senatori De Marzi, Schietroma e Tortora possa essere approvato così com'è, con l'integrazione proposta.

Pertanto siamo contrari all'emendamento presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È noto che, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale, le situazioni di disagio e di tensione in questo settore si determinano soprattutto per il ritardo delle decisioni.

L'esperienza del resto dimostra l'opportunità di modificare la composizione della commissione. Essa, così come viene proposta dall'emendamento presentato dai senatori De Marzi, Schietroma e Tortora, non solo ha la caratteristica di un collegio di alta qualificazione e responsabilità, in grado di tutelare l'interesse pubblico nel campo della regolamentazione dell'equo canone, ma dà anche garanzia di rapidità e di tempestività di decisioni. Per questo il Governo è favorevole all'emendamento n. 5. 1, mentre è contrario all'emendamento presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 0. 2 presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori, considerato come emendamento sostitutivo del primo comma dell'emendamento n. 5. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 5. 0. 2 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ora ai voti il primo comma dell'emendamento n. 5. 1, presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori, fino alle parole: « I componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste » comprese. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Cuccu e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire, ove ricorrono nel corso del l'articolo, le parole: « Commissione tecnica centrale » *con le altre*: « Commissione tecnica regionale ».

5. 4 CUCCU, TOMASSINI, MASCIALE, DI PRISCO, LI VIGNI, NALDINI

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso in seguito a precedente votazione.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « stabilire, per ciascun quadriennio », *con le altre*: « stabilire tempestivamente per ciascun biennio ».

5. 2 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . La pronunzia della commissione centrale in ordine ai criteri determinativi dei coefficienti dovrebbe avvenire ogni due anni e non ogni quattro. Tale norma dell'emendamento è stata però assorbita dal rigetto di un emendamento precedente circa i termini abbreviati per le determinazioni della commissione tecnica provinciale. D'altra parte appare, però, necessario stabilire legislativamente entro quale termine la commissione centrale debba formulare le direttive da conferire alla commissione provinciale che evidentemente non può operare in difetto di tali direttive. Sembra quindi opportuno aggiungere, dopo la parola: « stabilire », di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo, la parola: « tempestivamente ». Con questa nuova formulazione noi proponiamo che venga accolto il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . In seguito alla modificazione proposta dal senatore Filetti l'emendamento n. 5. 2 risulta così formulato: al primo comma, lettera *a*), aggiungere, dopo la parola: « stabilire », la parola: « tempestivamente ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento numero 5. 2 nel testo modificato.

S A L A R I , *relatore*. La Commissione ritiene di poter accettare l'emendamento.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali », *con le altre*: « tenuto conto dello stato di produttività e di redditività dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature e dei miglioramenti introdotti a spese del locatore, nonchè dell'imposta fondiaria erariale e delle correlative sovrimposte provinciali e comunali afferenti i fondi locati ».

5. 3 FILETTI, GRIMALDI, NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH, CROLLALANZA, FRANZA, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Filetti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, limitare gli elementi di fatto dei quali devesi tenere conto ai fini di stabilire i criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo canone fa temere seriamente circa la legittimità costituzionale della norma proposta. Appare quindi quanto meno prudente che la commissione centrale tenga in considerazione tutti gli elementi che possano avere incidenza nella determinazione dei coefficienti e quindi delle tabelle ed, in ultima analisi, dell'equo canone.

Per tali motivi confidiamo nell'accoglimento del nostro specifico emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L A R I , *relatore*. Ritengo che le commissioni abbiano già criteri direttivi abbastanza precisi; per cui attardarsi in ulteriori specificazioni potrebbe apportare danno e non sarebbe utile all'interpretazione giusta della legge.

Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si associa al parere contrario espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 3 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la lettera *a*) del secondo comma dell'emendamento n. 5. 1 presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento numero 5. 5 presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori.

S A L A R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 5. 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la parte rimanente dell'emendamento n. 5. 1, presentato dal senatore De Marzi e da altri senatori, con la modificazione proposta dal senatore Rossi Doria, e cioè con l'aggiunta, a conclusione della lettera *b*), delle parole: « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari